



DETERMINAZIONE N. 2963

del 22 DIC. 2015

Atti n. 1692/2015

PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA IL SERVIZIO VIOLENZA SESSUALE E DOMESTICA (SVSeD) DELLA FONDAZIONE ED IL COMUNE DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO E ALLA VIOLENZA IN GENERE" FINALIZZATO A RAFFORZARE LE AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA AL FENOMENO DELLA VIOLENZA IN GENERE " – AREA 4 – AREA TECNICA: UFFICIO FILTRO E MONITORAGGIO PERCORSI INDIVIDUALI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA .

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO, che:

recentemente, il Comune di Milano ha indetto un bando di gara per l'effettuazione di servizi e prestazioni connesse al fenomeno della violenza e che la Fondazione - per il tramite del proprio Servizio SVSeD - vi ha partecipato con un progetto denominato: "Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere" finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione e lotta al fenomeno della violenza di genere;

DATO ATTO, altresì, che la Fondazione è risultata vincitrice della predetta gara e, quindi, capofila del progetto in epigrafe, il quale a sua volta è strutturato in aree specifiche che, per l'area 4, prevedono lo svolgimento di attività sia prestazionali che di elaborazione di dati finalizzate al coordinamento e monitoraggio del funzionamento della rete dei servizi (Centri antiviolenza e Case Rifugio presenti sul territorio cittadino);

DATO ATTO, altresì, che si rende necessaria la stipula di apposito atto convenzionale - unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - che disciplini, nel dettaglio, tutte le attività e servizi che dovranno essere forniti nonché le clausole concernenti il rapporto tra i due Enti;

PRESO ATTO che il Comune di Milano erogherà, per il progetto di che trattasi, una somma pari ad € 25.000,00.= (IVA esclusa) e che la Fondazione si impegna (come indicato all'art. 6 dello stesso e come da bando) a cofinanziare il 10% del valore del progetto attraverso la valorizzazione di ore di personale e di spese generali di gestione destinate al funzionamento dei Centri Antiviolenza per un valore complessivo di € 2.500,00.=;

PRESO ATTO, altresì, che la progettualità in parola ha come periodo di validità dall'1.10.2015 al 31.12.2016 e che il Comune di Milano corrisponderà il suddetto importo in tre tranches da 5 mesi ciascuno (Febbraio 2016; Luglio 2016 e Gennaio 2017) dietro presentazione di regolari fatture e che la Fondazione, a tale proposito e come da art. 9, dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dagli adempimenti elencati nell'unito atto convenzionale o potrà avvalersi del miglioramento del prezzo nella misura dello 0,50%;

con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DETERMINA

Per quanto in premessa che quivi si richiama:



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. **2963** del **22 DIC. 2015** Atti n. 1692/2015

- 1) di prendere atto, a fronte della realizzazione del progetto "Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere" finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione e lotta al fenomeno della violenza di genere e, per quanto attiene l'area 4 – Area Tecnica: Ufficio filtro e Monitoraggio percorsi individuali di fuoriuscita dalla violenza, l'atto convenzionale che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel quale, sono indicati, nel dettaglio: tutti i servizi e le prestazioni che dovranno essere fornite dalla Fondazione nonché tutte le clausole che disciplinano il rapporto tra la Fondazione medesima ed il Comune di Milano per il periodo 01.10.2015 – 31.12.2016 a fronte della
- 2) di dare atto che il Comune di Milano erogherà la somma di Euro 25.000,00.= (IVA esclusa) in tre tranches (da cinque mesi ciascuno) come segue: Febbraio 2016, Luglio 2016 e Gennaio 2017;
- 3) di dare atto, altresì, che la Fondazione – come da art. 6 dell'unità convenzione e come da bando di gara - si impegna a cofinanziare il 10% del valore del progetto (Euro 2.500,00) attraverso la valorizzazione di ore di personale e di spese generali di gestione destinate al funzionamento dei centri Antiviolenza;
- 4) di provvedere, per quanto indicato all'art. 10 "Deposito Cauzionale", a confermare il deposito cauzionale o procedere alla stipula di polizza fideiussoria o, in alternativa, avvalersi solo per questa convenzione al miglioramento del prezzo nella misura dello 0,50 mediante propria dichiarazione;
- 5) di fare onere alla Dr.ssa Alessandra Kustermann, quale referente interno del progetto, di provvedere a tutti gli adempimenti richiesti ed indicati nella predetta convenzione;
- 6) di dare comunicazione alla U.O. Economico Finanziaria di provvedere agli adempimenti propri di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Francesca Fancelli

REGISTRATO TELEFONICAMENTE
IN DATA **22 DIC. 2015** AL N. **2963**

Servizio competente: Ufficio affari generali, legale e delle assicurazioni
Responsabile del Procedimento: Avv. Giuseppina Verga

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

DETERMINAZIONE N. 2963

DEL 22 DIC. 2015

DC POLITICHE SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE P.G. DEL
COMPOSTO DA PAG. N.
IL DIRIGENTE DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE CENTRALE
SALVATORE MIRANTE

COMUNE DI MILANO

D.C. POLITICHE SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE

Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – SVSeD per la realizzazione del progetto "Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere" finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione e lotta al fenomeno della violenza di genere.

Area 4 – AREA TECNICA: UFFICIO FILTRO E MONITORAGGIO PERCORSI INDIVIDUALI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA

Periodo 01.10.2015 – 31.12.2016 Spesa € 25.000,00 I.V.A. ESCLUSA

Atto PG. n. /2015 CIG. n. 6489359474

Premesso che con determinazione dirigenziale n. del è stata approvata la stipula della convenzione con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - C.F. e partita I.V.A. n. 04724150968, con sede in Via F. Sforza, 28 20122 - Milano - per la realizzazione del progetto "Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere" finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione e lotta al fenomeno della violenza di genere.

TRA

il Comune di Milano (da qui innanzi solo Comune) C.F. n. 01199250158, con domicilio fiscale in Milano - Piazza della Scala, n. 2 - rappresentato da Salvatore Mirante in qualità di Dirigente di Supporto alla Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute

E

la **Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico Ospedale Maggiore** (da qui innanzi solo Fondazione) C.F. e partita I.V.A. n. 04724150968, con sede in Via F. Sforza, 28 20122 - Milano - rappresentato da Giancarlo Maria Cesana, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E DURATA

Il Comune si avvale della Fondazione per l'erogazione dei servizi e prestazioni connesse alla realizzazione dell'area 4 (Area tecnica) del progetto "Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere" finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione e lotta al fenomeno della violenza di genere.

Il periodo di validità della presente convenzione è **01.10.2015 – 31.12.2016**.

ART. 2 – FINALITA' DEI PROGETTI – AREA 4

Il Comune intende realizzare le seguenti attività:

- Attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento della rete dei servizi (Centri Antiviolenza e Case Rifugio) offerta, con azioni di messa a punto del progetto e di verifica dell'attuazione dello stesso,



- Elaborazione di analisi e valutazione delle caratteristiche dei soggetti per l'eventuale presa in carico da parte della rete,
- Definizione dell'intervento più appropriato e della struttura (Casa Rifugio e/o Centro Antiviolenza) più idoneo ai bisogni individuali del soggetto
- Tenuta ed aggiornamento delle schede di ingresso/uscita dei soggetti in carico,
- Elaborazione dei dati per la lettura del fenomeno e della sua evoluzione,
- Monitoraggio del percorso individuale intrapreso dal soggetto preso in carico e cura dei passaggi fra i diversi regimi di accoglienza (dal pronto intervento alla prima accoglienza...),
- Cura e manutenzione della rete territoriale necessaria al reinserimento sociale del soggetto preso in carico (rapporti con Servizi Socio Assistenziali territoriali e/o con servizi specialistici sanitari e di altra natura),
- Redazione delle relazioni periodiche di andamento del progetto,
- Confronto con gli operatori degli enti ospitanti o erogatori di prestazioni e servizi in relazione alla messa a punto di situazioni particolarmente problematiche,
- Supporto al coordinamento delle azioni progettuali,
- Supporto alla gestione e manutenzione della rete interistituzionale: tenuta dei rapporti con Forze dell'Ordine, Magistratura, altri attori non istituzionali del territorio,
- Predisposizione, in stretta relazione con le operatrici dei Servizi/Centri Antiviolenza, di relazioni dettagliate sui casi ed inoltro delle richieste di presa in carico (sia in relazione all'ospitalità in strutture residenziali, sia in relazione a prestazioni specialistiche) al Funzionario/Dirigente responsabile del Servizio che concede o meno l'autorizzazione ed entra nel merito di possibili ipotesi alternative.

Personale coinvolto: assistenti sociali formate e con esperienza di almeno 5 anni sul tema della violenza di genere:

Per un minimo di 12 ore settimanali e per un massimo di 24 ore settimanali.

La Fondazione si impegna inoltre, come da progetto elaborato in fase di coprogettazione, a garantire un servizio di reperibilità telefonica H24 sul numero: 02/55038585.

Sede di lavoro: Casa dei Diritti - Via De Amicis, 10

ART. 3 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Al Comune di Milano spetta il monitoraggio e la verifica della realizzazione del progetto. Con cadenza minimo mensile il Responsabile referente della Fondazione parteciperà alle riunioni indette dal Servizio Casa dei Diritti del Comune di Milano al fine di verificare l'attività svolta, affrontare gli aspetti critici emersi e concordare nuove modalità operative.

ART. 4 - OTTEMPERANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi degli artt. 4, comma 1- lettera f e 28 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti Codice) agiscono entrambe in qualità di Titolari del trattamento con autonomi poteri decisionali nell'esercizio delle distinte funzioni e nell'ambito delle rispettive competenze ed attività derivanti dalla presente Convenzione.

In particolare, la Fondazione è Titolare per tutte le operazioni di trattamento dei dati (art. 4 comma 1 lettera a del Codice) inerenti le prestazioni di cui all'art 2 della presente Convenzione per le quali assume decisioni autonome in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (art. 28 del Codice).

La Fondazione si impegna a fornire all'Amministrazione comunale le informazioni strettamente necessarie all'espletamento delle attività di competenza previste dalla presente convenzione, ivi comprese quelle strumentali all'attività di monitoraggio e valutazione dei servizi espletati di cui all'art 3 della presente Convenzione, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, con modalità cartacee e/o automatizzate, adottando misure adeguate per garantire la riservatezza, la sicurezza dei dati e per ridurre i rischi della loro distruzione o perdita, anche accidentale, o di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 11 del Codice).

La Fondazione vigila, nell'ambito della propria sfera di competenza, sull'operato del responsabile del trattamento, degli incaricati del trattamento, degli amministratori di sistema, dei collaboratori o soggetti esterni di cui dovesse avvalersi per l'espletamento dei servizi in convenzione ed è tenuta a rispettare in tutte le fasi di trattamento le disposizioni previste dal Codice. Le parti hanno l'obbligo di riservatezza relativamente ad ogni informazione ottenuta in esecuzione dalla presente Convenzione e sulla base delle leggi vigenti, obbligandosi in tal senso a non utilizzare tali informazioni per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto e a non rivelarle, neppure parzialmente, a terzi. Entrambe le parti sono autorizzate a trattare i dati personali dell'altra parte che siano stati eventualmente loro conferiti ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o regolamentari. Il trattamento potrà essere effettuato con modalità manuali ed automatizzate, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi. I dati personali non potranno essere comunicati a terzi né diffusi salvo che per l'adempimento di eventuali obblighi normativi e/o regolamentari. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 5 – CORRISPETTIVI

Il Comune si impegna a corrispondere all'Associazione per il periodo **01.10.2015 – 31.12.2016, l'importo massimo di € 25.000,00 (I.V.A. ESCLUSA).**

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico Ospedale Maggiore si impegna, come da bando, a cofinanziare il 10% del valore del progetto attraverso la valorizzazione di ore di personale dedicato agli interventi di monitoraggio e regia del progetto per un valore complessivo pari ad € 2.500,00.



ART. 6 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

L'importo di cui all'art. 6 - pari al numero effettivo di accoglienze e ospitalità realizzati durante il periodo di riferimento - verrà corrisposto **in tre tranches da 5 mesi ciascuno (Febbraio 2016; Luglio 2016 e Gennaio 2017)** a seguito di presentazione di fatture/note per un importo totale massimo di **€ 25.000,00 (I.V.A. ESCLUSA)**.

La fattura/note dovrà pervenire alla DC Politiche Sociali e Cultura della Salute - Servizio Casa dei Diritti - Comune di Milano – Via De Amicis, 10 - 20123 Milano (Cod. Univoco Ufficio IPA 52TV07 in caso di fattura) e riportare il codice IBAN bancario o postale. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto e alla verifica delle prestazioni effettivamente rese, del versamento contributivo, assicurativo e previdenziale per il personale impegnato.

Per il servizio di cui alla presente convenzione, la notula/fattura deve riportare la specifica indicazione dell'oggetto della convenzione, degli estremi del provvedimento, del periodo di riferimento e numero C.I.G.. In caso di nota/fattura irregolare il termine per il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Responsabile del servizio. Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti, dovuti ad irregolarità riscontrate in sede di verifica della fattura, La Fondazione non potrà porre eccezioni al Comune né avrà titolo al risarcimento del danno o ad alcuna altra pretesa.

Alla fattura che la Fondazione farà pervenire dovranno essere allegate le relazioni di cui all'art. 2 della presente convenzione relative agli interventi realizzati nel periodo di riferimento e al personale impegnato nonché:

- 1) un report finale del periodo di riferimento con l'indicazione dei dati relativi alle donne prese in carico, ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza attivati, degli obiettivi raggiunti, delle difficoltà/criticità e fattori di successo del progetto, delle azioni di coordinamento della rete poste in essere ed eventuali ulteriori informazioni risultanti di rilievo al fine di poter valutare l'attività espletata;
- 2) un rendiconto delle spese di personale sostenute con l'impegno orario settimanale ed un foglio firma compilato;

La liquidazione della fattura sarà vincolata all'acquisizione delle relazioni, della scheda di rilevazione/griglia, del report finale dei dati sopra citati e del rendiconto economico.

Il pagamento verrà effettuato, previa verifica della regolarità delle prestazioni svolte, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, ovvero entro il termine massimo di 30 giorni dalla data delle verifiche previste dalla Legge ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni, qualora il tempo necessario per l'espletamento di tali verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 7 – CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

E' a carico della Fondazione ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato per l'esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

La Fondazione si impegna a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per danni che possano derivare ai beni, agli utenti, ai propri dipendenti e collaboratori o che questi possano arrecare alle persone o alle cose durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE

La Fondazione, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà dichiarare per iscritto, se intende avvalersi del deposito cauzionale o del miglioramento del prezzo nella misura dello 0,50%. Nel primo caso la Fondazione dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune debba sostenere a causa dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento degli obblighi da parte della Fondazione. Il deposito cauzionale deve essere effettuato recandosi presso la Cassa Civica – Servizio Controllo e Liquidazione Spese Servizi Vari - Ufficio Servizi e Forniture - Via Silvio Pellico, 16 – Milano – Piano 2° - Stanza 63 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00) tramite: 1) contanti; 2) assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Milano.

In alternativa il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria da consegnare al Servizio Casa dei Diritti, via De Amicis 10 – Piano 1° - (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00).

La fideiussione/polizze dovranno essere intestata al "Comune di Milano". La fideiussione/polizza dovrà essere presentata completa di autentica redatta da un notaio o dai soggetti indicati dall'art. 21 comma 1 e con le modalità dell'art. 8 del D.Lgs n. 445/2000 circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari dello stesso documento. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della convenzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della convenzione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

Il deposito cauzionale definitivo non potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia fideiussoria dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Associazione. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei

termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte della Fondazione, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione della convenzione.

ART. 10 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto. Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi: 1) persistenza o reiterazione delle inadempienze contestate; 2) cessione del contratto o subappalto anche parziale. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

La presente convenzione, inoltre, verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla medesima siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane Spa, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010 n. 136.

ART. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La Fondazione si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Le prestazioni di cui all'art.2 non possono essere subappaltate se non previa autorizzazione, che verrà concessa solo in presenza delle condizioni e presupposti stabiliti dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006, nonché dall'art. 3, comma 9 della Legge 13/8/2010, n. 136. In caso di subappalto dovranno essere comunicati e trasmessi all'Amministrazione Comunale le tipologie delle prestazioni, l'importo orario, la durata, nonché i contenuti delle prestazioni oggetto di subappalto.

ART. 13 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c. c., per motivi di pubblico interesse. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/ R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare un'indennità corrispondente a quanto segue: 1) prestazioni già eseguite dalla Fondazione al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale; 2) spese sostenute dalla Fondazione; 3) un decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 14 – PENALITA'

In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art. 2 si applica, per ogni inadempienza, una penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00, a seconda della gravità della stessa. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui la Fondazione avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione inviata dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione anche parziale della presente convenzione.

ART. 16 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto alla registrazione solo in caso d'uso

ART. 17 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti

ART. 18 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della Fondazione tutte le spese, imposte e tasse derivanti dalla presente convenzione

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, _____


IL COMUNE DI MILANO - Il Dirigente di supporto alla Direzione Centrale

Salvatore Mirante _____

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico


IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE

Giancarlo Maria Cesana _____



IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Macchi



Le parti dichiarano di approvare espressamente le disposizioni di cui agli artt. 6, 9, 10 e 11 del presente contratto.

IL COMUNE DI MILANO - Il Dirigente di supporto alla Direzione Centrale

Salvatore Mirante

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE

Giancarlo Maria Cesana

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Macchi

